



DELIBERAZIONE NR. V/

46901

SEDUTA DEL

3 DIC. 1993

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

~~Fiorello CORTIANA~~

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani e di quelli dichiarati assimilabili, ubicato in Valmadrera, Via L. Vassena, 6, titolare il Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi di LECCO.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



PREMESSO che il Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi di Lecco risulta autorizzato all'esercizio di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani ubicato in Valmadrera, Via L. Vassena 6, LECCO;

RICHIAMATA in particolare la propria precedente deliberazione di GR. NR. IV/30042 del 8 marzo 1988, esecutiva;

ESAMINATA l'istanza presentata dal Consorzio in argomento, pervenuta al Settore Ambiente ed Energia, tesa ad ottenere il rilascio di rinnovo di autorizzazione dell'esercizio citato;

EVIDENZIATO che il soggetto interessato richiede l'estensione dell'autorizzazione alla termodistruzione di ulteriori tipologie di rifiuti quali i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani, secondo normativa, e i rifiuti solidi originati da attività di grigliatura di acque reflue negli impianti di depurazione per scarichi civili o misti;

VISTE le dichiarazioni inviate nelle more del rilascio del documento di collaudo tecnico-amministrativo, per cui "gli impianti relativi all'abbattimento degli effluenti gassosi, forniti ed installati dalla ..., è collaudabile in linea tecnica quanto alle forniture ed alle caratteristiche prestazionali.";

ACQUISITO, a seguito delle relazioni prodotte alla chiusura del presente atto, dal Servizio Forni Industriali del P.M.I.P di Milano U.S.S.L. 75/III, che:


- i rilievi analitici effettuati agli effluenti gassosi e particulari al camino dell'impianto che trattasi, tendenti alla valutazione delle emissioni degli inquinanti tradizionali e dei microinquinanti organo-clorurati, rientrano nei limiti;
- risulta necessario che venga installato ai carri ponte di alimentazione ai forni, un sistema di pesatura automatica per poter avere una esatta conoscenza della potenzialità dell'impianto;

PRESO ATTO che le acque di rifiuto provenienti dal lavaggio scorie ed abbattimento fumi non sono risultate conformi alla tabella di accettabilità del Consorzio di Depurazione Rio Torto per il parametro "mercurio";

PRECISATO che il C.R.I.A.L. ex art. 2 della Legge Regionale 13 luglio 1984, n. 35, nella seduta del 20.7.1993 ha preso decisioni ulteriori ai fini della modifica di alcuni valori limite precedentemente fissati per gli inceneritori;

CONSIDERATO per gli impianti di incenerimento:

- di uniformare per parità di trattamento i limiti polverosi
- che a livello regionale è stata recepita la disposizione statale relativa alla temperatura di 950 °C, che deve essere garantita in camera di post-combustione, e per





- tale valore deve essere fissato anche per l'impianto di cui allo oggetto modificando il precedente valore di 1.050 °C;
- in riferimento al D.M. del 12 luglio 1990, di recepire per gli impianti di incenerimento il limite per le PCDD + PCDF di 0,004 mg/Nmc in sostituzione del precedente limite per le PCDD + PCDF di 0,01 mg/Nmc ed introdurre anche i limiti per gli inquinanti SO_x (espressi come SO₂) e CO;
 - di adeguare, a livello regionale, il limite del carbonio organico totale che è stato portato a 20 mg/Nmc e pertanto tale valore deve essere fissato anche all'impianto citato modificando il precedente limite di 10 mg/Nmc;

RITENUTO di prescrivere che:


1. per la riduzione degli NO_x e di incombusti deve essere prevista la fattibilità, ove sia possibile, di un sistema automatico di regolazione della pressione di alimentazione dell'aria e del combustibile ausiliario con controllo della temperatura e rilevamento della concentrazione di O₂ libero nei gas della fase di combustione;
2. deve essere installato un sistema automatico di regolazione della depressione del forno collegato con la serranda del ventilatore al piede del camino, quando non già effettuato;
3. deve essere garantita, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto, l'installazione ed il funzionamento di analizzatori-registratori in continuo dei seguenti parametri, oltre quelli già esistenti di temperatura di esercizio, di post combustione e ossigeno libero:
 - polveri
 - carbonio organico totale
 - ossido di carbonio
 - ossidi di zolfoed entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto deve essere installato un sistema analizzatore-registratore in continuo del parametro acido cloridrico.

I sistemi devono essere installati in posizione idonea al camino e debbono essere collegati con la rete provinciale dell'inquinamento atmosferico;

FATTO PRESENTE che il Comitato Tecnico ex art. 17 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, in data 25.5.93 ha preso atto ed espresso parere favorevole in merito ai necessari adeguamenti, alle modifiche precisate di cui sopra, all'incremento di ulteriori tipologie ed alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di incenerimento che trattasi;

VISTO l'art. 13, comma 2°, ultima parte, del Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3, che statuisce che il parere della Provincia interessata si intende espresso favorevolmente decorsi i termini stabiliti dalla legge senza che l'Amministrazione Provinciale interessata abbia fatto pervenire formalmente alcun parere e/o formulazione di rilievi;

RITENUTO di demandare all'Amministrazione Provinciale competente





tente per territorio:

- ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82 e artt. 10 e 11 L.R. n. 94/80 ogni controllo e vigilanza circa la corretta gestione dell'impianto di incenerimento in fase di esercizio e le verifiche riguardo il rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;
- ogni ulteriore condizione più restrittiva, che fosse eventualmente necessaria, anche circa limitazioni quali-quantitative dei flussi di rifiuti autorizzati in alimentazione;
- le determinazioni in sede di redazione e applicazione dei piani e delle proprie competenze ex L.R. n. 21/93;

RITENUTO inoltre di:

- demandare all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente la verifica ed il controllo degli adempimenti, nonché dell'efficienza e del funzionamento dell'impianto, da parte del Consorzio per quanto riportato nel presente atto;
- richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L. interessati, per quanto di propria competenza;

RAMMENTATO al titolare di autorizzazione l'obbligo di:

- rispettare in ogni caso le ulteriori prescrizioni della Provincia competente per territorio, anche in riferimento a limitazioni dei flussi di rifiuti in alimentazione;
- rispettare eventuali motivate condizioni imposte da altri Enti e/o Organismi, aventi titolo in materia;
- procedere all'adozione delle misure tecniche necessarie ai fini del rispetto e del ripristino delle condizioni ottimali di esercizio del forno, che fossero necessarie;

RITENUTO quindi di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di incenerimento che trattasi, alle condizioni sottoriportate;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela della qualità dell'aria circa il contenimento delle emissioni inquinanti prodotte dagli impianti di incenerimento, e relativa ai valori minimi di emissione, relativamente a specifici agenti inquinanti;

RICHIAMATO in particolare:

- il D.P.R. 15 aprile 1971, n.322;
- la L.R. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- la delib. 27.7.1984 del C.I. ex art. 5 D.P.R. n. 915/82;
- il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- la Legge 9 novembre 1988, n. 475;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
- il D.M. 12 luglio 1990;
- i Decreti Legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133;
- la Legge regionale 1 luglio 1993, n. 21;





VISTO la legge 19 marzo 1990, n. 55/90, e che non ricorre caso di applicazione trattandosi di soggetto pubblico;

VISTA la L.R. n. 21/93, e di questa gli artt. 29 e 30 per cui durante il periodo di vigenza del programma a breve termine, le autorizzazioni alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti sono rilasciate dalla Regione;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica, sospensione e/o revoca, e subordinato alle condizioni e limitazioni indicate nella parte dispositiva e nelle premesse;


DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/93;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge


DELIBERA

1. con le motivazioni espresse nelle premesse, di adeguare i limiti all'emissioni e di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani, già autorizzato, ubicato in Valmadrera, Via L. Vassena 6, titolare il Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi di Lecco, alle seguenti condizioni:
 - 1.1. di lasciare inalterate le condizioni di cui alla propria precedente deliberazione di G.R. NR. IV/30042 del 8 marzo 1988 esecutiva, per quanto non modificato dalle presenti;
 - 1.2. di fissare la scadenza della validità del presente atto al 31.12.1999;
 - 1.3. di rispettare le prescrizioni riportate nelle premesse;
2. di autorizzare nell'impianto in argomento la distruzione di rifiuti solidi dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani e di rifiuti solidi originati dalle attività di grigliatura degli scarichi di acque reflue in impianti di depurazione per scarichi civili o misti, purchè:
 - a. non comportino maggiori rischi rispetto a quelli derivanti dal trattamento di soli rifiuti solidi urbani;
 - b. venga accertata l'assimilabilità ai rifiuti solidi urbani secondo le specifiche della vigente normativa in materia, e ne sia verificata la loro compatibilità con l'esercizio nell'impianto in argomento;
3. di prescrivere al responsabile dell'impianto:
 - a. che venga installato ai carri ponte di alimentazione forni, un sistema di pesatura automatica per poter avere una esatta conoscenza della potenzialità dell'impianto;
 - b. l'obbligo, perentorio, della alimentazione separata tramoggia dei "rifiuti ospedalieri trattati" e delle tip-





- logie di rifiuti particolari autorizzate con provvedimento distinto dal presente atto;
- c. di provvedere in brevi tempi tecnici ad adottare urgenti, idonee misure di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue dell'impianto di incenerimento, per il parametro "mercurio"; qualora dimostrato non perseguibile o applicabile l'adeguamento richiesto, dovrà essere acquisito atto espresso di accettazione dello scarico, in deroga al limite del "mercurio", da parte del Consorzio di Depurazione Rio Torto, gestore dell'impianto finale di trattamento e recettore terminale degli scarichi citati;
- d. che deve essere inviata la dichiarazione tecnico-amministrativa, in originale, di collaudabilità degli impianti di abbattimento degli effluenti gassosi, entro 3 mesi dalla notifica del presente atto;
4. deve essere garantito in modo costante e continuativo il mantenimento all'uscita della camera di post-combustione della temperatura di almeno 950 °C;
- 4.1.1. l'alimentazione dei rifiuti al forno durante gli avviamenti e/o i transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a regime mediante combustibile convenzionale ausiliario;
- 4.2. le temperature debbono essere misurate e registrate in continuo, i valori fissati di esercizio debbono essere registrati anche all'uscita dalla camera di post-combustione e misurati fuori dalla zona radiante della fiamma (almeno un sensore dovrà essere posto nella parte terminale della camera, ultimo quarto);
- 4.3. i dati di registrazione di temperatura e dell'O₂ libero, valore minimo 6% nei fumi all'uscita della post-combustione, debbono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- 4.4. qualora la temperatura della camera di post-combustione dovesse scendere sotto il valore fissato deve essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti che potrà essere ripresa solo dopo che saranno state ristabilite le condizioni ottimali di esercizio;
- 4.5. deve essere garantito, in qualsiasi condizione di funzionamento dell'impianto, un regime fortemente turbolento nella camera di post-combustione e una velocità dei fumi nella sezione di ingresso della stessa di almeno 10 m/s ed un'ottima miscelazione aria/combustibile;
- 4.6. il tempo di permanenza dei fumi nella camera di post-combustione deve essere superiore ai 2 secondi in qualsiasi condizione di esercizio;





4.7. la struttura refrattaria della camera di post-combustione deve resistere ad una temperatura continua di 1.250 °C in un ambiente ossidante per eccesso di ossigeno (6% di O₂ come valore di progetto);

5. debbono essere installati, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto, in posizione idonea rispetto all'altezza del condotto di emissione, dei registratori-analizzatori in continuo, oltre a quelli esistenti, in modo da verificare il valore minimo dei seguenti inquinanti:

- polveri
- carbonio organico totale
- CO
- SO


entro^x e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto deve essere installato un sistema analizzatore registratore in continuo del parametro HCl.

I prescritti sistemi di analisi e registrazione dovranno essere collegati ad un elaboratore dati installato presso l'impianto di incenerimento che dovrà essere collegato alla locale rete provinciale ed al centro regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

6. all'emissione dell'impianto di incenerimento a valle dei sistemi di abbattimento, debbono essere garantiti, in ogni condizione di esercizio, i valori sottoriportati parzialmente modificati rispetto ai precedenti atti, come da decisioni prese nella seduta C.R.I.A.L del 20.7.93.

Limiti alle emissioni, espressi in mg/Nmc, valori riferiti ad un tenore di O₂ del 10% in volume, T=273 °K, P = 101,3 KPa gas secco:

- polveri totali (ceneri e polveri)	30
- metalli pesanti totali (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg)	5
di cui:	
. piombo	3
. cadmio	0,1
. mercurio	0,1
- carbonio organico totale (COT)	20
(come S.O.V. espresse come propano)	
microinquinanti organici clorurati:	
- PCDD + PCDF	0,004
di cui TCDD + TCDF	0,05 µg/Nmc
- PCB	0,1
- idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,05
- cianuri (come HCN)	0,5
- acido cloridrico	30
- acidi fluoridrici + bromidrici	3
- fosforo (come P ₂ O ₅)	5
- CO	100
- SO	300





Nel caso in cui venisse riscontrato un superamento dei limiti di cui sopra necessita sospendere l'alimentazione all'impianto dei rifiuti fino a quando non vengano ripristinate le normali condizioni che permettono di rispettare i limiti imposti alle emissioni;

7. di prescrivere che:

- a. lo smaltimento delle polveri e ceneri accumulate negli impianti di depurazione dei fumi e delle scorie residue del processo di incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e presso idonei impianti autorizzati di smaltimento, previa caratterizzazione analitica delle stesse; la linea polveri e ceneri e quella delle scorie debbono essere separate. Gli apparati e/o le parti di impianto provenienti da manutenzioni e/o sostituzioni debbono essere smaltite secondo la normativa vigente, previa classificazione del rifiuto tal quale;
- b. le acque di processo esauste devono essere raccolte idoneamente, stoccate adeguatamente con sistema dotato di idoneo bacino di contenimento impermeabilizzato, prima di essere avviate al trattamento autorizzato;
- c. gli scarichi delle acque debbono rispettare i parametri fissati dalle vigenti normative compresi i DD.LL.vi nn. 132 e 133 del 1992, qualora ricorra caso di applicazione. Gli Enti preposti debbono effettuare le necessarie verifiche sulla idoneità degli scarichi provenienti dallo impianto, anche in riferimento ad eventi critici di casi massima pioggia per i quali deve essere realizzata una idonea vasca di accumulo;
- d. le fosse dei rifiuti debbono risultare impermeabilizzate e non debbono generare e/o essere fonte di odori molesti ne' di polveri;
- e. qualunque area esterna di movimentazione ed ammasso dei rifiuti deve presentarsi integra ed essere adeguatamente impermeabilizzata e presidiata da un sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati;

8. debbono essere tenuti presso la sede dell'impianto i registri vidimati di carico-scarico dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia;

9. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti debbono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento della aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. debbono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve





essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

10. il Consorzio, con un anticipo di almeno 15 giorni, deve comunicare la data delle fermate di esercizio e le successive rimesse in funzione del forno a Regione, alla Provincia, al Servizio di Rilevamento dello inquinamento atmosferico competente ed al P.M.I.P. di Milano, in modo che possano essere effettuate con sollecitudine le analisi all'emissioni, eseguendo in particolare la misura delle concentrazioni degli inquinanti del precedente punto 6.;
11. il Consorzio dovrà presentare agli Enti interessati i risultati di analisi, in riferimento all'art. 8 del D.P.R. 203/88 eseguite all'emissione, riportanti i seguenti dati:
 - * concentrazioni degli inquinanti di cui al punto 6.
(esprese in mg/Nmc)
 - * portata aeriforme in Nmc/h
 - * temperatura aeriforme in gradi °C.


Nel caso in cui i risultati non rispettassero i limiti, e non convalidassero perciò quanto prescritto nel presente atto, l'impianto dovrà essere fermato e dovrà essere presentato il progetto di un nuovo sistema di contenimento delle emissioni (art. 8, punto 3. del D.P.R. n. 203/88) o di modifica dello stesso da sottoporre ad autorizzazione;

12. i controlli sull'efficienza dell'impianto di termodistruzione con determinazione all'emissione degli inquinanti di cui al precedente punto 6. debbono essere effettuati ogni 6 mesi per i macro-inquinanti ed una volta l'anno completi dei micro-inquinanti.
I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo ed inviati annualmente alla Regione ed al Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente;

13. relativamente alle verifiche all'emissione che il Consorzio deve far eseguire, debbono essere utilizzate le metodiche UNICHIM sia per il campionamento che per le analisi degli inquinanti (Manuale n.158, metodi n. 402/79, 467/79, 494/79, 588/82, 620/83, 607/83, 621/83, 589/83, 631/84 542/80) e debbono essere trasmesse alla Regione le metodiche utilizzate per gli inquinanti di cui non è stato standardizzato il metodo;

14. in caso di avaria totale di un impianto dovrà essere immediatamente interrotta l'alimentazione dei rifiuti ed il ripristino del normale esercizio non potrà riprendere finché il Consorzio non abbia provveduto a riportare alle primitive condizioni di efficienza l'impianto di termodistruzione. Di tale avaria dovrà essere data comunicazione alle autorità comunali, alla Provincia ed alla Regione;

15. oltre agli obblighi di cui al D.P.R. n. 322/71 si richiama





l'attenzione del Consorzio in particolare su quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 e 4;

16. la frequenza delle operazioni di manutenzione parziale deve essere almeno settimanale.

La frequenza delle operazioni di manutenzione totale deve essere almeno semestrale. Il Consorzio dovrà dotarsi di un registro per annotare le date in cui verranno effettuate le manutenzioni; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo;

17. per l'altezza del camino eventuali prescrizioni potranno essere imposte nel caso in cui non fosse riscontrata una adeguata dispersione dei fumi in atmosfera.

il Consorzio dovrà inoltre provvedere a predisporre, di concerto con l'Ente Responsabile di cui sopra, le necessarie attrezzature per permettere il rilevamento analitico in continuo dei limiti dei parametri prescritti, e l'effettuazione dei prelievi dei fumi all'emissione;

18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni ex artt. 9 e 10 della L.R. 94/80 ed art. 10 del D.P.R. 203/88;

19. di disporre che le ispezioni, i controlli e i prelievi siano da effettuarsi come segue:

a) di demandare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio i seguenti adempimenti:

- le verifiche circa la rispondenza dell'impianto già realizzato con le indicazioni del progetto approvato ed autorizzato;
- i controlli ex art. 10 e 11 della L.R. 94/80, ex art. 7 del D.P.R. 915/82 ed ex art. 15 del R.R. 3/82 circa il rispetto in fase di esercizio dell'impianto, di quanto prescritto nel presente provvedimento;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 10 della L.R. 94/80 e art. 16 del R.R. 3/82;
- ogni ulteriore condizione più restrittiva, che fosse eventualmente necessaria, anche circa limitazioni quali-quantitative dei flussi di rifiuti autorizzati in alimentazione al forno;

b) i controlli verranno eseguiti dal Servizio di Rilevamento competente;

c) di demandare all'Ente Responsabile per il Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente la verifica ed il controllo dell'adempimento da parte del Consorzio di quanto riportato nel deliberato;

d) di richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L., per quanto di propria competenza, sul rispetto da parte dell'ente di quanto riportato nel presente atto;

20. di ribadire che:

a. ogni cambiamento ed ampliamento della attività di terzi





- distruzione nonché lo smaltimento dei rifiuti diversi da quelli dichiarati, deve essere autorizzato;
- b. le modifiche sostanziali degli impianti in questione che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni inquinanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
21. di richiedere, ex art. 7 lett. e) della L.R. 94/80, come misure di ripristino dell'area interessata dall'impianto dopo la chiusura, che il Consorzio provveda allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati ed alla bonifica dell'area e delle strutture utilizzate nel centro di incenerimento.
I materiali di risulta della bonifica saranno considerati rifiuti da inviare a smaltimenti autorizzati;
22. di far presente che per quanto concerne le emissioni sonore nell'ambiente esterno i limiti massimi ammissibili sono specificati nel D.P.C.M. 1.3.91;
23. di richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L. territorialmente competente sui controlli in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per le emissioni sonore nell'ambiente esterno;
24. di non subordinare il rilascio del presente atto:
a. alla presentazione della garanzia finanziaria ex art. 7 e 7-bis della L.R. 94/80, trattandosi di Ente Pubblico;
b. alla verifica delle condizioni e dei requisiti ex art. 7 della Legge 19.3.1990, n. 55;
25. di disporre la notifica del presente atto al CONSORZIO in argomento, al COMUNE di VALMADRERA, al COMPENSORIO di LECCO, alla PROVINCIA di COMO, all'U.S.S.L. sede di P.M.I.P. di COMO, all'U.S.S.L. territorialmente interessata, al P.M.I.P. di Milano - Servizio Forni industriali e la trasmissione al Servizio Protezione Aria;
26. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL..

IL PRESIDENTE

Il Segretario



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. 11 pagine, di cui n. 1 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.